

Consorzio di Bonifica Territori del Mincio

Via Principe Amedeo n° 29 – MANTOVA

C.F. 02384350209

* * *

Rep. n° 0000020/2020

Progetto per il telecontrollo e automazione del sistema di distribuzione idrica del distretto irriguo Angeli con adeguamento dell'omonimo impianto idrovoro di derivazione dal Lago Superiore, nei Comuni di Mantova (Mn), Curtatone (Mn) e Borgo Virgilio (Mn) - CUP I56J17000460006

Lotto 1: fornitura di elettropompe, trasformatori MT/BT, quadri elettrici MT/BT e sgrigliatore automatico - CIG: 83522953E0

Impresa: M.I.S.A. srl, c.f. 02293180242, di Arzignano (VI)

Importo: €.829.099,07 oltre IVA

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre in Mantova presso la sede consortile in Via Principe Amedeo, n. 29, tra:

- ing. Massimo Galli, [REDACTED] il quale interviene al presente atto nella qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore Generale che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio di bonifica Territori del Mincio, c.f. 02384350209, nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Stazione appaltante";

- dott. Valter Antonio Montagna, nato a [REDACTED] agisce in qualità di legale rappresentante dell'impresa M.I.S.A. s.r.l. c.f. e p.iva 02293180242, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

premesse

– Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 09/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "telecontrollo e automazione del sistema di distribuzione idrica del distretto irriguo Angeli con adeguamento dell'omonimo impianto idrovoro di derivazione dal Lago Superiore, nei Comuni di Mantova (Mn), Curtatone (Mn) e Borgo Virgilio (Mn)" per l'importo complessivo di €.4.000.000,00, di cui €.2.814.698,98 per lavori a base di gara, €.160.000,00 per oneri della sicurezza,

€38.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, €327.367,24 per spese generali ed €659.933,78 per iva;

- Che con Decreto n°26308 del 19/06/2019 il MIPAAFT ha interamente finanziato il progetto citato alla precedente premessa, per un importo complessivo di € 4.000.000,00;
- Che con determina dirigenziale n. 25/2020/DG del 25/06/2020 sono stati approvati i documenti di gara e avviata la procedura di gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
- Che con determina dirigenziale n. 28/2020/DG del 27/07/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e la redazione della graduatoria finale per l'affidamento dei cui sopra, come previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- Che, nella seduta pubblica del 30/07/2020, la Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara, ha accertato che la migliore offerta è stata presentata dall'Impresa M.I.S.A. srl e pertanto, ha proposto l'aggiudicazione a favore della stessa, per l'importo complessivo di €829.099,07 oltre iva, determinato dall'applicazione del ribasso offerto del 31,92% sull'importo dei lavori posto a base di gara, oltre a €60.000,00 per oneri della sicurezza, come da verbale in pari data;
- Che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione hanno dato esito positivo;
- che altresì ha avuto esito positivo anche la richiesta della comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
- Che con determina dirigenziale n. 33/2020/DG del 19/08/2020 è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti del Consorzio, e disposta l'aggiudicazione;
- Che attraverso il sistema AVCPass sono state ottenute le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla composizione societaria dell'Appaltatore;
- che è stata acquisita tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti, ai fini della stipula del presente contratto;

tutto ciò premesso e considerato

confermando e ratificando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il signor Montagna Valter Antonio nella sua qualità su espressa, con il presente contratto, legalmente e formalmente, accetta e si obbliga ad eseguire **con contratto “a corpo e a misura”** tutte le opere e le provviste oggetto del contratto d'appalto, secondo le prescrizioni e le specifiche del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi elaborati complementari, occorrenti per la realizzazione a regola d'arte della **fornitura di elettropompe, trasformatori MT/BT, quadri elettrici MT/BT e sgrigliatore automatico** nell'ambito del progetto dei lavori per il “telecontrollo e automazione del sistema di distribuzione idrica del distretto irriguo Angeli con adeguamento dell'omonimo impianto idrovoro di derivazione dal Lago Superiore, nei Comuni di Mantova (Mn), Curtatone (Mn) e Borgo Virgilio (Mn)” – CUP: I56J17000460006.

L'Appaltatore si impegna a dare attuazione a tutti gli impegni contenuti nell'offerta tecnica presentata formalmente in sede di gara e conservata agli atti della Stazione appaltante, che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Art. 2 – Normativa, documenti ed elaborati di riferimento

L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e di tutte le condizioni espresse nel Capitolato Speciale d'appalto rev. 01 in data 8/02/2020, mediante l'applicazione del ribasso offerto in fase di gara pari all'31,92% (trentuno/92 per cento), ad esclusione degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti al ribasso, come da documento di offerta presentato, che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

Il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, gli elaborati grafici delle opere da eseguire, il cronoprogramma, il piano di sicurezza e coordinamento redatti in data 09/06/2017, il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore, ai sensi dell'Allegato XV, p.to 3.2, del D.Lgs. 81/2008, sottoscritti separatamente dalle parti convenute in segno di piena e incondizionata accettazione, la polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del citato D.Lgs. 50/2016, formano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e sono conservati agli atti della Stazione appaltante. Formano pure parte integrante

del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti non abrogate dal D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (per gli articoli rimasti in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016).

Sono contrattualmente vincolanti le seguenti norme in materia di lavori pubblici: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed il "Regolamento di esecuzione ed attuazione", approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (per gli articoli rimasti in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto e invariabilità dei prezzi

L'Appaltatore, in sede di gara, ha offerto il ribasso unico percentuale del 31,92% sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Il compenso (importo contrattuale) spettante all'Appaltatore per i lavori di cui al precedente Art. 1 è pertanto desunto dal seguente prospetto:

Importo lavori a base d'appalto	Euro	1.129.698,98
Ribasso d'asta del 31,92%	Euro	- 360.599,91
Importo lavori ribassato	Euro	769.099,07
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	60.000,00
Importo contrattuale al netto di iva	Euro	829.099,07

in lettere Euro ottocentoventinovemilanovantanove/07.

L'importo del contratto è stipulato **a corpo e a misura**, pertanto, l'importo dello stesso potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando il limite previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

È esclusa qualsiasi possibilità di revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Domicilio dell'Appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere

domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio di direzione lavori, per tutta la durata del contratto.

Tutte le informazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 5 – Consegna dei lavori / tempo utile per ultimazione opere / sospensioni / proroghe

Il Direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **182** (centoottantadue) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con le clausole previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale, che si intende qui interamente riportato. Nel calcolo del tempo contrattuale è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. In particolare l'Appaltatore è edotto ed accetta che i lavori dovranno essere eseguiti preferibilmente al di fuori della stagione irrigua (che va dal 1° aprile al 30 settembre) e condotti in modo tale che, in ogni caso, sia garantita la piena funzionalità dell'impianto, al fine di poter erogare il servizio irriguo in modo regolare, entro il giorno 31 marzo 2021. Per garantire l'ultimazione dei lavori nei tempi prescritti, l'Appaltatore dovrà entro tali termini effettuare tutti i test di funzionamento necessari. L'Appaltatore si assume, sin d'ora, ogni onere derivante da apprestamenti ed opere provvisoriati atti a garantire l'esercizio dei canali ad uso irriguo, nonché il risarcimento degli eventuali danni causati.

È ammessa la sospensione, anche parziale dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, nonché a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori.

Agli effetti di cui agli artt. 1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di collaudo e previa redazione di apposito verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del C.C. dovrà della redazione del certificato di cui innanzi.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 6 – Penali

La penale in caso di ritardo, di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 18 del Capitolato Speciale, è fissata nella misura dell'1.0 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, determinata ad ogni modo in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo stesso.

Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute dalla Stazione appaltante si procederà mediante riduzione dell'importo netto delle rate in corso di pagamento e con deduzioni dal conto finale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la pena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

Art. 7 – Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare su richiesta dell'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal responsabile del procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e a tutte le condizioni di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 8 – Contabilizzazione, pagamenti, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari

(legge 136/2010 e s.m.i)

Le opere previste nel progetto saranno valutate **a corpo e misura**, secondo le disposizioni previste dal Capitolato speciale.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto quando il credito dell'Appaltatore avrà raggiunto importi non inferiori al 40% dell'importo contrattuale, calcolato con le modalità indicate all'art. 27 del Capitolato Speciale.

Prima di effettuare i pagamenti la Stazione Appaltante procederà alla verifica, se dovuta, prevista all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, inoltrando, secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.M. medesimo, richiesta a Equitalia Servizi spa per accertare se sussistono inadempimenti da parte dell'appaltatore vale a dire se lo stesso è in regola o meno con il pagamento delle cartelle esattoriali. Il pagamento delle rate di acconto (SAL) e della rata di saldo potrà essere disposto, inoltre, solo dopo l'acquisizione del DURC attestante la regolarità dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato, come previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, a termini dell'art. 102, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di presentazione di regolare fattura dopo l'emissione del certificato di pagamento. L'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, la sua approvazione, come pure il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile e non tolgono all'Appaltatore le proprie responsabilità derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto e delle leggi, fra le quali, in particolare le responsabilità previste dagli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre, sin da ora, la facoltà a mezzo del Responsabile del Procedimento di applicare l'art. 105, comma 10 e l'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. Pertanto comunica che gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato al contratto in oggetto è il seguente:

1. Banca

IBAN:

2. Banca

IBAN:

3. Banca

IBAN:

4. Banca

IBAN:

5. Banca

IBAN:

6. Banca

IBAN:

7. Banca

IBAN:

8. Banca

IBAN:

9. Banca

IBAN:

10. Banca

IBAN:

11. Banca

IBAN:

12. Banca

IBAN:

13. Banca

IBAN:

14. Banca

IBAN:

15. Banca

IBAN:

L'Appaltatore comunica inoltre che i dati identificativi del soggetto (persona fisica) che per l'Appaltatore è stata delegata ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1. Montagna Valter

I pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati secondo le modalità di cui al citato art. 27 del Capitolato Speciale e disposti presso il tesoriere della Stazione appaltante - Banca MPS spa – succursale di Mantova, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15 - mediante accredito, con effetto liberatorio nei confronti della Stazione appaltante, esclusivamente sul conto corrente sopra precisato.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- a) dare immediata comunicazione di eventuali modifiche ai dati trasmessi;
- b) inserire in eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta del contratto, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010;
- c) verificare che tale clausola sia inserita anche in eventuali contratti tra il subappaltatore e i propri subcontraenti, inserendo tale clausola nel contratto di subappalto;
- d) trasmettere alla stazione appaltante copia di tutti i contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti ed inserire nel contratto di subappalto l'obbligo per il subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i propri subcontraenti, il tutto al fine di permettere alla stazione appaltante l'assolvimento dell'obbligo di verifica delle clausole contrattuali;
- e) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, dell'inadempimento delle eventuali controparti (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 136/2010, nonché inserire tale clausola nel contratto di subappalto per quanto riguarda il rapporto subappaltatore / proprio subcontraente.

Nei documenti relativi alle operazioni finanziarie tra Stazione Appaltante e Appaltatore, tra Appaltatore e subappaltatore e/o subcontraente e tra subappaltatore e proprio subcontraente dovranno essere riportati:

CUP: I56J17000460006 - CIG: 83522953E0 e l'oggetto del contratto. Il mancato utilizzo del bonifico

bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 – Decadenza degli amministratori dell'appaltatore

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalle cariche dei soggetti autorizzati a riscuotere indicati al precedente art. 7, anche se tale decadenza o cessazione avvenga per legge o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblico nei modi di legge, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare alla Stazione appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione; in difetto della quale notifica, la stazione appaltante non assumerà nessuna responsabilità per pagamenti effettuati agli amministratori decaduti.

Art. 10 - Verifiche in corso d'opera

Lo scopo delle verifiche in corso d'opera è quello di accertare che l'esecuzione delle opere sia conforme a quanto prescritto dal progetto. Le prove e le verifiche anzidette vanno effettuate dall'Appaltatore su indicazione del Direttore dei lavori.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad inviare alla direzione lavori una completa e dettagliata relazione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.

Art. 11 – Collaudo

Sino a che non sia redatto il Certificato di Collaudo, con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate – ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore – adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.

Il Certificato di collaudo è emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

I lavori oggetto del presente contratto si intenderanno accettati solo in seguito all'avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 del D.Lgs. 50/2016 e da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.

Art. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore

dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezza.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

Art. 13 – Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo lo stesso appaltatore in alcun caso pretendere compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - Controversie

Si applica quanto previsto dall'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Garanzia definitiva e garanzia della rata di saldo

La garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 35 del Capitolato Speciale, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n°400821133 del 24/09/2020, emessa da Generali Italia spa, per l'importo di €. 145.390,81. La stessa forma parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata, ed è conservata agli atti della Stazione appaltante.

Si dà atto che la cauzione è ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'Impresa è in possesso della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e 14000.

La cauzione viene presentata dall'Appaltatore a garanzia degli adempimenti di cui al comma 1 del citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua eventuale escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e la data di avvenuta definitività dello stesso.

Le parti si danno atto che sono nulle eventuali clausole di contrasto con l'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Pertanto l'Appaltatore è direttamente responsabile, tanto in sede civile che penale, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quanti la Stazione Appaltante ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore dell'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Tutto ciò al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Art. 17 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. 400821112 rilasciata dalla Generali Italia spa, con decorrenza 05/10/2020, a copertura dei

danni subiti dalla Stazione Appaltante per danneggiamenti o distruzioni totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La somma assicurata a copertura è pari a €. 1.000.000,00=.

La polizza assicura, inoltre, la Stazione Appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di €. 1.000.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque per i 12 mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 18 – Subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, ma ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto.

L'Appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:

- Installazioni meccaniche ed elettriche;
- Opere edili;
- Movimento terra;
- Noli a caldo.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla piena autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 2, del medesimo decreto.

L'Appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore è obbligato a corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica della effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le imprese subappaltatrici ed i subcontraenti potranno entrare in cantiere e dare quindi inizio ai lavori solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione della stazione appaltante e prevista presentazione, tramite l'impresa aggiudicataria, di:

- documentazione di avvenuta denuncia del nuovo lavoro agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte operative nella esecuzione dei lavori medesimi.

L'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105, commi 4 e 18, del D.Lgs. 50/2016 è subordinata, inoltre, alla acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC attestante la regolarità del subappaltatore medesimo.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili in solido con l'appaltatore della osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

A termini del comma 2 del già più volte citato art. 105, è fatto obbligo per l'impresa appaltatrice di dare comunicazione alla stazione appaltante di tutti gli eventuali subcontratti (e quindi non solo dei subappalti) indicando, almeno, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati. L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza alla esecuzione dei lavori subappaltati. I contratti di subappalto e/o subcontratti devono riportare la clausola con cui i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010, come già meglio specificato al precedente articolo 6 al presente contratto.

Art. 19 – Adempimenti contrattuali, assicurativi e previdenziali di salvaguardia dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli

adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla norme di legge, nonché le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

A garanzia di tali osservanze, sull'importo netto progressivo dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Art. 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale piano operativo anche se non materialmente allegato al presente contratto ne forma parte integrante.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 106/2009 e dell'art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010, l'Appaltatore è obbligato a munire il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità dei lavoratori, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In tale caso la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si fa riferimento:

- agli altri documenti che formano parte integrante del contratto medesimo
- alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia per le parti applicabili a contratti di appalto di lavori pubblici.

Art. 21 – Imposta sul valore aggiunto

Per quanto riguarda la rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto si fa specifico riferimento all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e s.m.i..

Art. 22 – Clausola di decadenza della concessione

Nel caso di decadenza della concessione di cui al Decreto n°26308 del 19/06/2019 in premessa, il presente atto si intende risolto, ai termini di legge, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di affidare la prosecuzione del contratto all'Appaltatore.

Art. 23 – Recesso

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

Si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non disciplinato dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, si richiamano le norme del Codice Civile.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n°136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 – Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti, nonché le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, ancorché previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con il rimborso da parte dell'appaltatore delle spese per il contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di €64,00, numero identificativo 01191404685683, già acquistato dalla Stazione Appaltante per la successiva apposizione dello stesso sulla copia cartacea del presente contratto, conservata agli atti dell'Ufficio.

Analogamente per le spese relative alla pubblicità obbligatoria di legge degli atti di gara, ammontanti a €3.660,00, già sostenute dalla Stazione Appaltante, che dovranno essere rimborsate dall'Appaltatore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

Il presente atto, con i relativi allegati, viene letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA APPALTATRICE

LA STAZIONE APPALTANTE